

Transfer Pricing: l'OCSE approva la revisione dei "safe harbours"

La revisione mira a garantire una maggiore compliance, semplificando gli oneri, riducendo i costi e assicurando un maggior livello di certezza

/ Salvatore MATTIA e Federico VINCENTI

Lo scorso 16 maggio 2013, nel più ampio contesto del progetto volto a migliorare gli aspetti amministrativi del **transfer pricing**, il Consiglio OCSE ha approvato un Rapporto avente ad oggetto la revisione della sezione E del capitolo IV delle "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations" (di seguito, "Guidelines OCSE") riguardante i "**safe harbours**". Una prima bozza della nuova disciplina era stata pubblicata il 6 giugno 2012, al fine di essere ridiscussa, modificata e approvata nel corso della consultazione pubblica tenutasi nel novembre del 2012. Secondo la **definizione** fornita dalla nuova versione della sezione E del capitolo IV delle Guidelines OCSE, i *safe harbours* consistono in **regimi fiscali semplificati** che si applicano a una determinata categoria di transazioni o di contribuenti, esonerati parzialmente o totalmente dagli obblighi imposti dalla normativa generale interna sui prezzi di trasferimento. Tali regimi possono riguardare le **regole tecniche** per la determinazione dei prezzi di trasferimento oppure la **documentazione** necessaria a supporto dell'applicazione di un determinato prezzo di trasferimento.

Scopo delle nuove disposizioni emanate dall'OCSE è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie di procedere alla **semplificazione** degli oneri correlati al *transfer pricing*, riducendo i relativi **costi** e ottenendo allo stesso tempo un maggior livello di **certezza** nella gestione di specifici casi di *transfer pricing*: tale semplificazione deve rappresentare, soprattutto per i **Paesi in via di sviluppo**, il punto di partenza per la costruzione di un sistema di *compliance* che utilizzi in maniera ottimale le limitate risorse disponibili.

Il Rapporto dell'OCSE sottolinea come l'approccio negativo espresso dalle Guidelines OCSE in merito all'adozione dei *safe harbours* non rifletta la prassi di diversi Paesi membri dell'OCSE, che hanno invece **introdotto e utilizzato** tali regimi. Le Guidelines OCSE del 1995 evidenziavano infatti che, se da un lato i "**safe harbours unilaterali**" possono semplificare alcuni aspetti amministrativi del *transfer pri-*

cing, dall'altro possono determinare dei rischi in termini di **doppia imposizione internazionale** e violazione del principio dell'*arm's length*. Le Guidelines OCSE, inoltre, non prevedevano la possibilità di adottare **accordi bilaterali o multilaterali** nell'ambito dei *safe harbours*, accordi che sono invece stati conclusi da numerosi Paesi.

La nuova disciplina OCSE evidenzia, al contrario, come *safe harbours* costituiti secondo regole certe e determinate possano garantire **benefici** in termini di riduzione e semplificazione degli oneri relativi alla predisposizione di un'adeguata documentazione di *transfer pricing* e alla raccolta di dati e informazioni necessarie per la verifica del rispetto del **principio del valore normale**. Inoltre, l'adozione dei *safe harbours* può garantire ai contribuenti una maggiore certezza, in quanto i **prezzi di trasferimento** praticati, se in linea con quanto stabilito dal *safe harbour*, sono **accettati** dalle Amministrazioni finanziarie senza ulteriori attività di accertamento.

"Memoranda of understanding" per facilitare i negoziati

Con riferimento ai vantaggi ottenibili dalle Amministrazioni finanziarie, esse potranno dedicare le limitate risorse a disposizione ad operazioni/transazioni e/o a contribuenti caratterizzati da un maggiore grado di rischio e complessità.

Le Guidelines OCSE, nella nuova versione, incoraggiano pertanto le Amministrazioni finanziarie a concludere **accordi di safe harbours** bilaterali o multilaterali, che possono rappresentare un valido strumento di prevenzione ed eliminazione del rischio di doppia imposizione.

Allo scopo di **facilitare i negoziati** tra le Amministrazioni finanziarie, la nuova disciplina fornisce dei *memoranda of understanding*, come strumento di riferimento per le autorità competenti ai fini dell'adozione di *safe harbours* in relazione a specifici casi di *transfer pricing*.